

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2012
386/2012/R/GAS

DETERMINAZIONE DEI VALORI ASSUNTI DALL'INDICE DI PREZZO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RETTIFICHE TARDIVE DI MISURA DEL GAS NATURALE, DI CUI ALL'ALLEGATO B DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 27 NOVEMBRE 2009 – ARG/GAS 182/09, PER I MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2012

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto legge 1/12);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito deliberazione 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/gas 135/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 135/09);
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2009, ARG/gas 182/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 182/09);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 recante il Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010 – 2013 (TUTG) (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2009, ARG/gas 192/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2011, ARG/gas 33/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 33/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 77/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 77/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2011, ARG/com 87/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 87/11);

- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2011, ARG/gas 178/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 178/11);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 116/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 116/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 351/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 351/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2012, 385/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 385/2012/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione ARG/gas 182/09, l'Autorità ha approvato le disposizioni in materia di criteri di definizione e attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto, prevedendo, tra l'altro, di:
 - definire, in attesa di un riferimento di prezzo di mercato, un indice di prezzo della materia prima da utilizzare per la valorizzazione economica della partita fisica di conguaglio (di seguito: I_R), determinato, a partire dall'1 ottobre 2003, considerando la somma di una componente mensile relativa alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI_m) e una componente relativa al servizio di trasporto fino al Punto di Scambio Virtuale (di seguito: QTPSV);
 - pubblicare su base trimestrale i valori mensili assunti da I_R e dalle sue componenti unitamente all'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale;
- con la deliberazione ARG/gas 184/09, l'Autorità ha approvato il testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e spacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG);
- con la deliberazione ARG/gas 192/09, l'Autorità ha definito i nuovi criteri per il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura (gas di autoconsumo, perdite di rete, svasso/invaso della rete e gas non contabilizzato) nell'ambito del servizio di bilanciamento, definendo le modalità di allocazione agli utenti del bilanciamento dei quantitativi di gas relativi alle perdite di rete, al gas non contabilizzato e all'autoconsumo;
- con la deliberazione ARG/gas 33/11 l'Autorità ha modificato il comma 4.6bis dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 182/09 al fine di tenere conto, all'interno della componente QTPSV del corrispettivo CV_i, di cui all'articolo 3, della deliberazione 277/07;
- con la deliberazione ARG/com 87/11, l'Autorità ha attivato il corrispettivo CV^{OS} di cui al TUTG, Parte II, comma 23.1, lettera c);
- con la deliberazione ARG/gas 155/11, l'Autorità ha introdotto il corrispettivo variabile CV^{BL}, al fine di tenere conto, all'interno della componente QTPSV, degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, ponendone inizialmente il valore a zero;

- con la deliberazione ARG/gas 178/11, l'Autorità ha approvato le proposte tariffarie per il servizio di trasporto del gas naturale per l'anno 2012, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 184/09;
- con la deliberazione 351/2012/R/gas l'Autorità ha attivato il corrispettivo CV^{BL} di cui alla deliberazione ARG/gas 155/11;
- con la deliberazione 385/2012/R/gas, l'Autorità ha aggiornato, per il trimestre ottobre-dicembre 2012, la componente di commercializzazione all'ingrosso CCI_t, di cui all'articolo 6, del TIVG, secondo quanto riportato nella tabella 1 allegata medesimo provvedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto legge 1/12, all'articolo 13, ha previsto che dal trimestre decorrente dall'1 aprile 2012, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili ai valori europei, l'Autorità, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduca progressivamente, tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento, anche il riferimento, per una quota gradualmente crescente, ai prezzi del gas rilevati sul mercato;
- a quest'ultimo riguardo, il citato articolo 13, del decreto legge 1/12, ha stabilito inoltre che, in attesa dell'avvio del mercato del gas naturale, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, i mercati di riferimento da considerare siano quelli europei, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 130/10, tra cui l'hub TTF;
- l'articolo 4, comma 4.5, dell'allegato A alla deliberazione 182/09 stabilisce che la componente CCI_m dell'indice IR è calcolata applicando la disciplina in materia di componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'articolo 6 del TIVG (di seguito: CCI_t), con alcune modifiche, tra cui una frequenza di aggiornamento mensile;
- la deliberazione 116/2012/R/gas ha attuato, in via preliminare, le disposizioni dell'articolo 13, del decreto legge 1/12, inserendo il riferimento, ai fini dell'aggiornamento trimestrale della componente CCI_t, alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
- quanto al punto precedente risulta funzionale ad un aggiornamento con frequenza trimestrale e, pertanto, la sua diretta applicazione al calcolo su base mensile della componente CCI_m presenta alcune criticità legate all'incoerenza temporale tra le quotazioni a termine presso l'hub TTF prese a riferimento e il mese per cui la componente CCI_m è calcolata, in particolare per il calcolo del valore del terzo mese di ogni trimestre;
- l'allineamento degli algoritmi di calcolo delle componenti CCI_t e CCI_m è funzionale, in attesa di un riferimento di mercato, ad avere un unico criterio per la valorizzazione del gas, concettualmente scambiato all'ingrosso, applicato trimestralmente nel caso della componente CCI_t e mensilmente nel caso della componente CCI_m;

- la transitorietà della vigente applicazione delle richiamate disposizioni del decreto legge 1/12 e il procedimento di riforma della componente CCI_t avviato con la deliberazione ARG/gas 77/10 non giustificano una modifica dell' allegato A alla deliberazione 182/09 relativamente ai criteri di calcolo della componente CCI_m, ma rendono tuttavia necessarie alcune disposizioni applicative atte ad eliminare ogni possibile incertezza sul calcolo dei valori dell'indice IR;
- l'utilizzo ai fini del calcolo della componente CCI_m anche del secondo e del terzo mese di ogni trimestre, della media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC presso l'hub TTF, considerata per il calcolo della componente CCI_t delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, relativa al trimestre in corso, risulta idoneo agli obiettivi sopra riportati.

RITENUTO NECESSARIO:

- che ai fini del calcolo della componente CCI_m per i mesi di agosto e settembre 2012 sia utilizzata la media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC presso l'hub TTF, considerata per il calcolo della componente CCI_t delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, relativa al trimestre in corso;
- aggiornare l'Allegato B alla deliberazione ARG/gas 182/09 con i valori di I_R, e delle sue componenti, per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2012, utilizzando, per quest'ultimo mese, il valore della componente CCI_t calcolato per il trimestre ottobre-dicembre 2012 e pubblicato nella tabella 1 allegata alla deliberazione 385/2012/R/gas

DELIBERA

1. di aggiornare, ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/gas 182/09, l'*Allegato B* alla medesima deliberazione, con la *Tabella* allegata al presente provvedimento, pubblicando i valori dell'indice I_R e delle sue componenti relativi ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2012;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni